

**DECRETO n. 1028/09**

**Oggetto: Nuovo Regolamento che disciplina l'istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato**

**IL RETTORE**

VISTO il DPR 10 gennaio 1957, n.3;  
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;  
VISTO lo Statuto dell'Università LUM Jean Monnet;  
VISTO il DPR 11 luglio 1980, n. 382;  
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230 e in particolare l'art. 1, comma 12;  
CONSIDERATA l'opportunità di definire con proprio regolamento l'istituto del professore straordinario a tempo determinato;  
VISTE la delibera del Senato Accademico del 7 ottobre 2009;

D E C R E T A

Art. 1

E' emanato il Regolamento che disciplina l'istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'affissione all'albo dell'Università, che viene disposta in data odierna.

Casamassima, 12 ottobre 2009

f.to IL RETTORE  
(Emanuele Degennaro)

**Regolamento per l'istituzione e copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 comma 12 della Legge 230/05  
(emanato con Decreto Rettoriale n. 1028/09 del 12.10.2009)**

Art.1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina le procedure di istituzione e copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

Il regolamento disciplina altresì le modalità di stipula delle convenzioni per il finanziamento o cofinanziamento delle attività di ricerca.

## Art. 2

### Convenzione – istituzione dei posti

L'Università LUM J. Monnet di Casamassima può stipulare convenzioni al fine di realizzare specifici programmi di ricerca che prevedano anche l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario con oneri finanziari in tutto o parte a carico di enti esterni.

Le convenzioni da stipulare con imprese o fondazioni, ovvero altri soggetti pubblici e privati, dovranno espressamente definire:

- Il programma di ricerca;
- Le relative risorse, che in tutto o in parte finanziano il programma di ricerca
- La durata

La Facoltà interessata alla ricerca formulerà con propria delibera, sentito il parere del Dipartimento competente, se esistente, la proposta di istituzione di posti di professore straordinario a tempo determinato nelle aree disciplinari individuate sulla base degli interessi comuni di ricerca precisati nella convenzione

La proposta di convenzione e la delibera della Facoltà relativa alla istituzione dei posti a tempo determinato, saranno sottoposte all'approvazione del Senato Accademico.

Le convenzioni saranno stipulate dal Rettore dopo l'approvazione da parte del Senato Accademico e del consiglio di amministrazione per la copertura di bilancio della parte di spesa che rimane eventualmente a carico dell'Università.

La pubblicità relativa alla istituzione dei posti di professore straordinario a tempo determinato, avverrà mediante affissione dell'avviso per almeno sette giorni consecutivi nella home page dell'Ateneo a cura della Direzione amministrativa.

Le domande dovranno essere inviate alla Facoltà interessata corredate dalla seguente documentazione:

- curriculum professionale;
- titoli scientifici
- modalità di svolgimento del programma di ricerca
- eventuali pubblicazioni
- qualsiasi ulteriore titolo ritenuto utile ai fini della valutazioni

## Art.3

### Requisiti – incompatibilità

La copertura del posto di professore straordinario a tempo determinato avverrà attraverso il conferimento di apposito incarico a coloro che hanno conseguito

**LUM Jean Monnet**

S.S. 100 Km 18 – 70010 – Casamassima (Bari)

Tel. 080.4524311 – Fax Segreteria 080.6977599, Fax Presidenza e Rettorato 080.6977122

l' idoneità per la fascia dei professori ordinari ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale.

L'Università provvederà ad indicare i soggetti cui conferire l'incarico di professore straordinario a tempo determinato, anche in relazione a quanto previsto dalla convenzione, individuati tra:

Soggetti che hanno conseguito l' idoneità per la fascia di professori ordinari in settori scientifico-disciplinari coerenti con il progetto di ricerca.

Soggetti, anche dipendenti presso gli enti finanziatori, che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione. In tal caso è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- Laurea magistrale ovvero titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca, con adeguata valorizzazione di dottorato di ricerca ovvero di ulteriore specializzazione post-lauream ovvero ancora di incarico di insegnamento, per almeno un triennio, in scuole di specializzazione universitaria ovvero in master universitari;
- Svolgimento di documentata attività di ricerca, ovvero di attività imprenditoriale o professionale particolarmente significativa nelle discipline oggetto del programma per almeno dieci anni continuativi, ovvero titolarità di un'azione Jean Monnet in forza di contratto stipulato dalla Commissione Europea con università italiane e dell'Unione europea in discipline afferenti il programma di ricerca, che ha avuto attuazione per almeno cinque anni accademici consecutivi.
- Docenza per almeno tre anni accademici, negli ultimi cinque anni, in università italiane o straniere quale professore a contratto in discipline afferenti il programma di ricerca;
- Autore nella disciplina universitaria oggetto del programma di ricerca di almeno due pubblicazioni monografiche da parte di case editrici a rilevanza nazionale e/o di almeno dieci articoli pubblicati su riviste a rilevanza nazionale o internazionale.

In ogni caso, i titolari dei predetti incarichi non debbono essere dipendenti dell'Ateneo ovvero di altra Università italiana.

Gli incarichi di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Ateneo.

Qualora il titolare dell'incarico fosse dipendente dell'ente con cui viene siglata la convenzione, il trattamento economico sarà corrisposto direttamente dall'ente finanziatore

#### Art. 4 Commissione

La valutazione dell'intera documentazione (titoli del candidato, delibera di proposta della Facoltà, eventuale proposta dell'Ente finanziatore) viene effettuata da una apposita commissione giudicatrice nominata con decreto emanato dal Rettore, su delibera del Senato Accademico, composta da tre professori di ruolo

di I fascia (Presidente della Facoltà e due membri di settore disciplinare proprio o affine in servizio presso questa o altra Università italiana e straniera).

L'insegnamento in base ad un Jean Monnet project, in forza di contratto stipulato dalla Commissione Europea con l'Università LUM J. Monnet di Casamassima in disciplina afferente il programma di ricerca, è valutata dalla commissione come elemento preferenziale per il conferimento dell'incarico.

Le risultanze della Commissione giudicatrice saranno trasmesse alla Direzione amministrativa dell'Ateneo, corredate dalla documentazione considerata utile ai fini della valutazione dei candidati, per la successiva approvazione da parte del Senato Accademico.

#### Art.5

##### Conferimento dell'incarico – durata

Il conferimento dell'incarico a professore straordinario a tempo determinato per l'attività di ricerca finanziata da apposita convenzione, avviene con provvedimento rettorale .

Al professore straordinario a tempo determinato viene riconosciuto per tutta la durata dell'incarico, anche ai fini didattici, il trattamento giuridico del professore ordinario ed il trattamento economico pari a quello del professore straordinario di ruolo alla classe stipendiale iniziale con regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito, secondo quanto previsto dalla convenzione, ivi comprese le eventuali integrazioni economiche laddove previste dalla convenzione.

Il titolare dell'incarico in esame non possessore dell'idoneità scientifica nazionale di cui alla legge n. 230/2005 non potrà partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui all'art.1, comma 5, lett. A), numero 3 della medesima legge, ovvero delle commissioni di cui al DPR 117/2000 né farne parte e resterà escluso dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di Rettore, laddove tali cariche siano espresse elettivamente e non per nomina e comunque fatte salve diverse disposizioni statutarie.

Il titolare di incarico, qualora possessore della predetta idoneità nazionale resterà, invece, escluso dall'elettorato passivo per l'accesso alle cariche di cui al punto 3, quando per esse sia fissata una durata superiore a quella dell'incarico; L'incarico ha una durata massima di tre anni, rinnovabile sulla base della stipula di una nuova convenzione; in ogni caso, non potrà superare i sei anni. La permanenza nell'incarico a tempo determinato non dà diritto alla conferma a professore ordinario nei ruoli dell'Università.

#### Art. 6

##### Attribuzione compiti didattici

Il Consiglio della Facoltà presso la quale è istituito il posto di professore straordinario a tempo determinato provvederà alla definizione delle attività didattiche da assegnare ai titolari degli incarichi ed il periodo di svolgimento delle stesse, tenuto conto del regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

**LUM Jean Monnet**

S.S. 100 Km 18 – 70010 – Casamassima (Bari)

Tel. 080.4524311 – Fax Segreteria 080.6977599, Fax Presidenza e Rettorato 080.6977122

#### Art. 7

##### Valutazione finale - rinnovo

Al termine dell'incarico, anche ai fini di un eventuale rinnovo, è prevista una valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dal professore straordinario: tale valutazione verrà effettuata dal consiglio di Facoltà, anche sulla base di una relazione predisposta dal docente interessato.

#### Art. 8

##### Decadenza e risoluzione del rapporto

Decadono dal diritto al conferimento dell'incarico coloro che entro il termine appositamente fissato dall'Amministrazione dell'università non si presentino per la presa di servizio, salvi i giustificati motivi.

In caso di dimissioni volontarie del beneficiario dell'incarico il rapporto si intende risolto previa comunicazione all'Università almeno 90 gg prima della data di dimissione. La richiesta di dimissioni deve essere motivata e può essere accettata o respinta dal Senato accademico, sentito il parere della facoltà interessata. Le dimissioni volontarie del beneficiario non pregiudicano la riassegnazione del contratto ad altra persona per il tempo rimanente.

#### Art. 9

##### Disposizioni finali

Tutti i dati ed informazioni di cui il titolare dell'incarico a tempo determinato entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di divulgazione in ambito scientifico previa autorizzazione specifica da parte dell'Università.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme di stato giuridico vigenti per i professori ordinari.